

REGOLAMENTO IVASS N. 35 DEL 7/2/2017 CONCERNENTE L'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE DELLE RISERVE TECNICHE E DELLE IMPOSTE DIFFERITE NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITO PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-UNDECIES , DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione

Il presente Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b) numero 2 e lettera s), 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice"), come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire disposizioni applicative in merito alla formula standard, in coerenza con le disposizione dell'Unione europea.

L'introduzione delle disposizioni in tale ambito trae origine dai nuovi requisiti introdotti dalla direttiva *Solvency II* (di seguito "direttiva"), recepita con il sopra citato Codice, dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 (di seguito "Atti Delegati") che integra la direttiva e dalle Linee Guida EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) volte a garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato tra i paesi dell'Unione europea.

Con il testo regolamentare in oggetto vengono recepite le linee guida EIOPA che disciplinano il calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli artt. 103, 108, 220 (3) e 230 della direttiva (recepiti, rispettivamente, dagli artt. 45-quinquies, 45-undecies, 216-ter e 216-quinquies del Codice);
- dagli artt. 83, 87, 206, 207, 335 e 336 degli Atti delegati.

Sulla base di tale impianto normativo, nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese potranno tenere conto dell'eventuale effetto di attenuazione del rischio derivante dalla capacità di riduzione di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite, ovvero della compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione delle riserve tecniche e delle imposte differite.

L'aggiustamento che fa riferimento alle riserve tecniche si ottiene considerando la differenza, se positiva, tra il requisito patrimoniale di base (cd. *Basic Solvency Capital Requirement* o BSCR) e il requisito patrimoniale di base netto (cd. *net Basic Solvency Capital Requirement - netBSCR*), nei limiti dell'importo delle riserve tecniche delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale (cd. riserve FDB) come individuate dall'articolo 25 degli Atti delegati.

L'aggiustamento che fa riferimento alle imposte differite si ottiene considerando la variazione figurativa, se positiva, delle imposte differite dello stato patrimoniale di solvibilità (cd. imposte differite nozionali) che si genera a seguito dello scenario di perdita descritto nell'articolo 207 degli Atti delegati, nei limiti in cui sono consentite compensazioni nel pertinente regime fiscale a fronte di passività fiscali differite o probabili redditi imponibili futuri.

Il calcolo delle imposte differite nozionali è effettuato sulla base degli stessi principi di valutazione utilizzati per il rilevamento delle imposte differite nello stato patrimoniale di solvibilità.

Rispetto a tale quadro, le linee guida EIOPA specificano le modalità operative da seguire per il computo delle due componenti di aggiustamento, con riferimento sia alle imprese singole che ai gruppi assicurativi.

Il presente Regolamento, inoltre, accoglie integrazioni, volte alla chiarezza del quadro normativo e al rafforzamento dei presidi informativi e di vigilanza, oggetto della consultazione in materia attuata dall'IVASS con la lettera al mercato 10 agosto 2016.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il **Titolo I - Disposizioni di carattere generale** contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2), all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3), al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard (art. 4).

Il **Titolo II – BSCR** contiene disposizioni sul calcolo del requisito patrimoniale di base (BSCR), come individuato dall'articolo 87 degli Atti delegati, ed in particolare su:

- la matrice di correlazione da utilizzare per l'aggregazione dei requisiti di capitale dei moduli di rischio principali (art. 5, commi 1-3, che danno attuazione all' Allegato IV della direttiva *Solvency II*);
- le modalità di determinazione delle componenti di riserva al verificarsi degli scenari di cui all'articolo 83 degli Atti delegati. La componente di riserva riferita alle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non si modifica, mentre la componente di riserva riferita ai tassi minimi garantiti deve essere ricalcolata negli scenari che hanno un impatto sulla curva dei tassi *risk-free* (art. 5, commi 4 e 5, che recepiscono la linea guida 1). Le misure di gestione, di cui all'art. 83, paragrafo 2, lettera a) degli Atti delegati, che l'impresa eventualmente prospetta di attuare successivamente al verificarsi dello scenario, sono definite in coerenza con l'art. 23 degli Atti delegati.

Nel calcolo del BSCR è possibile adottare un approccio semplificato per derivare il requisito patrimoniale di moduli o sottomoduli del BSCR a partire dai corrispondenti moduli e sottomoduli utilizzati nel calcolo del *netBSCR* (art. 6 che recepisce la linea guida 2).

Il **Titolo III – Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite** contiene disposizioni per le imprese singole riguardanti il calcolo delle due componenti di aggiustamento: l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite che devono essere calcolati separatamente (art. 7).

Il **Capo I del Titolo III** contiene le disposizioni sul calcolo dell'aggiustamento riferibile alle sole riserve tecniche e, nello specifico, quelle inerenti al calcolo del *netBSCR* in cui anche la componente di riserva riferita alle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale

deve essere ricalcolata negli scenari che hanno un impatto sulla curva dei tassi (artt. 8 e 9 che recepiscono le linee guida 3 e 4) e quelle inerenti alle future misure di gestione rilevanti alla quantificazione delle riserve FDB (*future discretionary benefit*), che devono essere coerenti con le prassi gestionali dell'impresa e considerate nel rispetto di eventuali limiti agli investimenti dei contratti in portafoglio (art. 10 che recepisce la linea guida 5).

Il **Capo II, Sezione I** contiene previsioni su criteri e modalità operative per calcolare la componente di aggiustamento riferibile alle imposte differite avuto riguardo a:

- il livello di granularità idoneo per il calcolo delle stesse;
- i principi di valutazione da seguire;
- l'attribuzione della perdita alle sue cause in caso di utilizzo di aliquote fiscali medie.

L'utilizzo di aliquote medie, ivi incluso il caso limite di calcolo basato su un'unica aliquota, in cui l'importo delle imposte differite nozionali è determinato come prodotto della aliquota fiscale media pertinente e l'importo della perdita istantanea cui all'articolo 207 degli Atti delegati, può essere attuato solo quando non comporti un errore sostanziale nella valutazione dell'aggiustamento (art. 11 che recepisce le linee guida 6, 7 e 8).

Il **Capo II, Sezione II** contiene disposizioni per la determinazione della parte di imposte differite nozionali attive ammissibili per l'aggiustamento, disponendo che sono considerate ammissibili le imposte differite nozionali attive nella misura in cui:

- sono consentite compensazioni nel pertinente regime fiscale (art. 12 che recepisce le linee guida 10 e 14).
- nel caso si prendano a riferimento redditi imponibili futuri, l'effettiva possibilità per l'impresa di disporre di redditi imponibili futuri, valutata nell'ipotesi di subire la perdita istantanea dell'articolo 207, tiene conto di ipotesi prudenti riguardanti l'impresa stessa e il mercato sempre nell'ipotesi di avere subito detta perdita (art. 13 che recepisce la linea guida 12), L'impresa è inoltre tenuta ad individuare un orizzonte temporale definito e parametri di riduzione progressivi, crescenti nel tempo, da applicare ai probabili redditi futuri attesi.

Considerato il grado di incertezza delle stime riferite alla situazione dell'impresa nell'ipotesi che si sia verificato lo scenario di perdita di cui all'art. 207 degli Atti delegati la disciplina individua parametri di riduzione minimi per le proiezioni successive al primo triennio, a cui l'impresa può derogare in presenza di documentate evidenze della maggiore attendibilità delle valutazioni operate, ferma restando l'applicazione dei principi in tema di valutazioni prudenti sanciti nel medesimo articolo 13.

L'art. 14 (recepisce la linea guida 9) reca disposizioni sugli effetti sul calcolo dell'aggiustamento per le imposte differite al sussistere di specifici accordi di cessione di utili o perdite. L'esistenza di accordi o contratti per il trasferimento di perdite tassabili ad un'altra impresa del gruppo non è di per sé sufficiente a giustificare un assorbimento delle perdite di imposte differite. Anche se riceverà un corrispettivo con il trasferimento della perdita fiscale ad un'altra impresa del gruppo, l'impresa non può considerare alcun aggiustamento nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità, se non è in grado di fornire evidenza convincente che potrà disporre di passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità senza tenere conto dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli Atti delegati o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale, diversi dal corrispettivo stesso, che rendano "ammissibile" l'aggiustamento per perdite fiscali.

L'impresa che può fornire evidenza convincente di passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale di solvibilità senza tenere conto dello scenario di perdita di cui all'art. 207 degli Atti delegati o di probabili redditi imponibili futuri a livello individuale a fronte dei quali

potrebbe utilizzare le perdite fiscali, ma che possa comunque scegliere di trasferire la perdita ad un'altra società per un valore inferiore a quello al quale potrebbe utilizzare lei stessa la perdita, considera solo tale valore più basso nel calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità.

L'art. 15 individua la disciplina in deroga all'art 14 applicabile da parte dell'impresa che aderisce ad un accordo di consolidamento fiscale nazionale, definendone le condizioni per l'applicazione.

L'art. 16 (recepisce la linea guida 11) chiarisce che gli "elementi" utilizzati per il rilevamento di imposte differite attive nello stato patrimoniale di solvibilità, valutate senza tenere conto dello scenario di perdita di cui all'art 207 degli Atti delegati, devono escludere gli importi già presi in considerazione nelle analisi di ammissibilità delle imposte differite nozionali, valutate nell'ipotesi che si sia verificato detto scenario di perdita (cd divieto di doppio computo).

E' ammessa una deroga applicativa prudenziale volta a non considerare l'aggiustamento per imposte differite, nei casi in cui la sua determinazione risulti per l'impresa troppo onerosa (art 17 che recepisce la linea guida 13).

Il **Capo II, Sezione III** contiene disposizioni sull'informativa sul calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite che l'impresa è chiamata a rendere all'IVASS (art. 18). L'Allegato 1 del Regolamento individua, in forma schematica, le informazioni descrittive di dettaglio da inserire nella relazione periodica e l'elenco dei dati quantitativi da trasmettere annualmente all'IVASS.

Il **Titolo IV** contiene le disposizioni sul calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite a livello di gruppo e chiarisce che esso è calcolato prendendo a riferimento i soli dati consolidati. Nel contesto di applicazione del metodo della deduzione e aggregazione, i requisiti patrimoniali delle imprese già tengono conto dei relativi aggiustamenti calcolati a livello individuale e, pertanto, non si attuano aggiustamenti ulteriori (art. 19 che recepisce la linea guida 15).

Il **Capo I** contiene le modalità di calcolo a livello di gruppo della componente di aggiustamento riferibile alle riserve tecniche. Sono individuate le modalità di calcolo del *netBSCR* a livello di gruppo, rilevante per l'applicazione della formula dell'art. 206, comma 1, degli Atti delegati (art. 20 che recepisce la linea guida 16) e le disposizioni sul calcolo delle riserve FDB a livello di gruppo (art. 22 che recepisce la linea guida 18). I dettagli tecnici del calcolo sono riportati nell'Allegato 2 del Regolamento.

Il calcolo del *netBSCR* a livello di gruppo si basa sulla valutazione, a livello di sottomodulo, della capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di ciascuna impresa inclusa nell'area di consolidamento, prendendo a riferimento lo scenario rilevante per il gruppo (art. 21 che recepisce la linea guida 17). Per i sotto-moduli di rischio che richiedono la scelta tra scenari alternativi (es. *interest rate risk*), gli scenari rilevanti a livello di gruppo possono differire da quelli utilizzati a livello individuale dalle imprese che rientrano nell'area di consolidamento. In questi casi le imprese del gruppo sono chiamate ad operare un ricalcolo applicando lo scenario rilevante per il gruppo.

E' ammessa una modalità alternativa di determinazione dell'aggiustamento riferibile alle riserve tecniche, in cui il calcolo è dato dalla somma degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche calcolati a livello individuale, opportunamente ridotti. I dettagli tecnici del calcolo della modalità alternativa sono riportati

nell'Allegato 3 del Regolamento. La modalità alternativa di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle riserve tecniche è applicabile a condizione che sussista un ragionevole livello di omogeneità fra le riserve FDB nell'ambito del gruppo (art. 23 che recepisce le linee guida 20 e 21).

Il rispetto di detta condizione di omogeneità si prospetta, ad esempio, quando nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, con la formula standard, le imprese del gruppo presentino caratteristiche di omogeneità avuto riguardo a:

- il profilo di rischio;
- il peso relativo dei sotto-moduli e gli scenari individuati come pertinenti nei sotto-moduli che richiedano la scelta tra scenari alternativi;
- l'attività svolta (tipologie di contratti assicurativi in portafoglio, caratteristiche dei contraenti, meccanismi di attribuzione dei rendimenti ai contratti assicurativi).

L'aggiustamento per l'assorbimento delle perdite delle riserve tecniche a livello di gruppo non può superare la somma degli aggiustamenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell'area di consolidamento (art. 24 che recepisce la linea guida 19).

Il **Capo II**, individua la modalità di calcolo della componente di aggiustamento riferibile alle imposte differite come somma degli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite calcolati a livello individuale, opportunamente ridotti (art. 25 che recepisce la linea guida 22). I dettagli tecnici del calcolo sono riportati nell'Allegato 4 del Regolamento.

Il **Titolo V – Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 26).

Esempi di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle imposte differite e la *flow chart* che descrive le modalità di determinazione dell'aggiustamento per la capacità di aggiustamento delle imposte differite sono disponibili nella pagina *Solvency II* del sito istituzionale IVASS. Tali documenti non costituiscono parte integrante del testo normativo.